



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore Giovanni MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2016^(*)

Introduzione dell’articolo 4-ter dell’ordinamento penitenziario, finalizzato alla riduzione del fenomeno criminale

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come scopo quello di introdurre, dopo l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», l'articolo 4-ter per il recupero e l'inserimento dei condannati per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.

L'articolo 4-bis, che fu introdotto nell'ambito della legislazione «emergenziale» degli anni Novanta, costituisce ancora oggi, nonostante i ripetuti interventi correttivi della Consulta, un evidente *vulnus* ai principi ispiratori del nostro ordinamento. In un sistema originariamente ispirato ai principi della flessibilità della pena in fase esecutiva, si è inserita, sulla spinta emotiva connessa ai fenomeni dello stragismo, una nuova strategia differenziata per affrontare la criminalità organizzata. Nel suddetto articolo, in tema di criminalità mafiosa, si è previsto un difficilissimo percorso di accesso alle misure alternative per gli autori di determinati crimini, sia attraverso irrigidimenti di pena, sia attraverso complicate procedure amministrative di verifica dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata a cui si aggiunge un regime penitenziario estremamente rigido per i detenuti ritenuti dal punto di vista criminale particolarmente pericolosi.

Nel nostro sistema penitenziario, pertanto, coesistono l'ergastolo ordinario e quello ostativo ai benefici. Il primo concede al condannato la possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale. Il secondo, al contrario, nega fin dalla sentenza e in modo perpetuo ogni vantaggio penitenziario.

Ciò significa che agli «uomini ombra», come si autodefiniscono i condannati all'er-

gastolo ostativo, si nega la possibilità di ripristino progressivo di una vita nella società poiché si preclude loro l'accesso ad ogni beneficio penitenziario e a qualunque alternativa alla pena detentiva.

Non è esagerato parlare di segregazione, perché il nostro Stato prevede, con l'ergastolo ostativo, per una parte della sua popolazione l'eliminazione assoluta e definitiva dalla società. Detta in modo molto semplice, significa che con questo tipo di condanna all'ergastolo si muore in carcere.

Nessuna punizione può essere utile se manca lo scopo del subirla. Nessuna pena può essere costituzionalmente giusta se non ha al suo interno un traguardo, quello della libertà.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1 si introduce l'articolo 4-ter per il recupero e il reinserimento dei condannati per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.

Con l'articolo 2 si prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia e sotto il diretto controllo del Ministro, di un albo di associazioni e cooperative che operano in attività di volontariato presso gli istituti di pena con una esperienza positiva maturata nei lavori socialmente utili accompagnando i detenuti in tali percorsi. I lavori socialmente utili saranno indicati da un ufficio appositamente costituito presso ciascun Consiglio regionale, tenendo conto delle richieste che perverranno dalla regione, dai comuni, dalle associazioni delle vittime di reati, dalle procure della Repubblica, dalle procure Antimafia, dal Ministero dell'istruzione, nonché dalle associazioni che rappresentano i soggetti più deboli della società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 4-bis e introduzione dell'articolo 4-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I benefici di cui al comma 1 possono essere comunque concessi ai medesimi detenuti o internati che abbiano già espiato almeno tre quarti della pena, previa valutazione dell'opera di rieducazione, soltanto nel caso i cui predetti abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità e dall'avvenuta conclusione del programma di cui all'articolo 4-ter. Per i condannati all'ergastolo il beneficio del lavoro all'esterno e dei permessi premio può essere concesso dopo quindici anni di pena espiata; il beneficio della semilibertà dopo ventisei anni di pena espiata; la liberazione condizionale dopo trent'anni di pena espiata».

2. Dopo l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter. - *(Programma di recupero e reinserimento per condannati per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari)*. - 1. Le persone condannate per uno dei reati ostativi alla concessione dei benefici previsti dall'articolo 4-bis possono ottenere i suddetti benefici purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) aver tenuto, per un periodo pari ad almeno metà dell'ultima pena espiata, o ad almeno dieci anni in caso di condanna all'ergastolo ovvero a quindici anni in caso

di condanna a più ergastoli, una condotta costante, oggettivamente e univocamente incompatibile con il comportamento criminoso ovvero con il permanere dell'eventuale vincolo associativo, valutata dal gruppo di osservazione e trattamento di cui all'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, attraverso la partecipazione alle relative attività, nonché attraverso l'analisi della rivisitazione critica del vissuto dalla quale si evincano con certezza il ripudio della violenza e dell'illegalità come regola di vita e la volontà di tornare a condividere i valori sociali dello Stato;

b) aver contribuito all'interno del carcere per almeno tre anni, ovvero due anni in caso di pena inferiore a cinque anni, con associazioni o cooperative appositamente accreditate presso il Ministero della giustizia, a prestare il proprio lavoro gratuitamente per la collettività;

c) avere prestato il consenso scritto a rendere gratuitamente, a decorrere dalla data di inizio della fruizione dei benefici, quaranta ore al mese di lavoro socialmente utile all'esterno dell'istituto penitenziario, ovvero due ore al giorno in caso di permesso premio, con associazioni o cooperative appositamente accreditate presso il Ministero della giustizia, fino alla fine della pena o almeno per un periodo di dieci anni in caso di condanna all'ergastolo o di almeno quindici anni in caso di condanna a più ergastoli. L'eventuale inadempimento è valutato ai fini della revoca del beneficio.

2. La richiesta di accesso ai benefici ai sensi del comma 1 è presentata dall'interessato con propria istanza scritta ed è istruita dal gruppo di osservazione e trattamento di cui all'articolo 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, con particolare attenzione all'analisi sul ripudio della violenza e dell'illegalità e alla valutazione del modo di vita attuale del detenuto, acquisendo notizie anche dagli inse-

gnanti e dai volontari. Il gruppo di osservazione provvede a raccogliere le informazioni esterne tramite gli Uffici dell'esecuzione penale esterna, le Direzioni distrettuali antimafia, le procure della Repubblica competenti e le questure. Le informazioni esterne non sono vincolanti, ma devono essere valutate con attenzione e richiamate nella relazione del gruppo. Esse devono contenere elementi conoscitivi fondati e attuali che dimostrino, senza supposizioni dipendenti dal pregresso criminale del soggetto, l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. In assenza di elementi circostanziati e attuali, l'attualità di tali collegamenti si ritiene esclusa.

3. Il gruppo di osservazione trasmette la richiesta, corredata di una propria relazione, all'ufficio di sorveglianza; sulla richiesta decide il tribunale di sorveglianza in funzione di giudice collegiale, anche al fine di uniformare le decisioni. La valutazione positiva della richiesta non comporta commutazione o diminuzione della pena, ma consente di accedere ai seguenti benefici: permessi premio, detenzione domiciliare, lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova e libertà condizionale. I benefici sono revocati se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di qualsiasi tipo o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la condotta richiesta dal presente articolo. Alla revoca provvede il giudice di sorveglianza.

4. Prima che sia avanzata la richiesta, qualora contro la stessa persona siano state pronunciate più sentenze di condanna, anche per reati che non rientrano nella previsione di cui all'articolo 4-bis, si tiene conto del cumulo di pene e la pena è considerata unica ai fini del computo dei termini di cui al comma 1 del presente articolo. Le condanne definitive sopravvenute alla richiesta, se relative a condotte criminali precedenti il periodo di osservazione e tali da non inficiare la valutazione positiva accertata, non interrompono i benefici in corso,

ma incidono solo sul computo totale della pena».

Art. 2.

(Soggetti accreditati dal Ministero della giustizia per i lavori socialmente utili)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è istituito presso il Ministero della giustizia l'albo delle associazioni e cooperative che operano in attività di volontariato presso gli istituti di pena ed abbiano già maturato un'esperienza positiva di supporto ai detenuti ed internati nell'espletamento di lavori socialmente utili. L'albo può essere integrato ogni anno con nuovi soggetti, formati dalle associazioni e cooperative già accreditate, con rimborso delle spese di formazione secondo un tariffario unico stabilito dal Ministero della giustizia.

2. I lavori socialmente utili sono indicati da un ufficio appositamente costituito presso ciascun Consiglio regionale, tenendo conto delle richieste pervenute dalla regione, dai comuni, dalle associazioni delle vittime di reati, dalle procure della Repubblica, dalle procure Antimafia, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle associazioni rappresentative dei soggetti più deboli della società, quali indigenti, orfani, anziani, malati.

3. Le regioni provvedono annualmente a riferire in maniera dettagliata l'esito degli interventi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il regolamento relativo all'istituzione dell'ufficio di cui al comma 2, al suo funzionamento e all'acquisizione delle richieste di lavoro socialmente utile mediante protocollo cronologico.

